

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027

Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero

Approvato con D.D.G. n. 4613 del 19.12.2024 e D.D.G. n. 2106/S11 del 25.06.2025

Ulteriori F.A.Q. - versione del 29/10/2025

Quesito n. 71

Qual è la formula degli indicatori di bilancio da considerare ai fini dell'attribuzione dei punteggi dei criteri previsti dalla griglia di ordinamento e valutazione (criteri C.1, C.2, C.3)?

Risposta

C.1

Il ROS viene calcolato come rapporto tra il risultato operativo e il fatturato. Nel caso di impresa inattiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno considerati i sopra citati valori relativi all'anno a regime (202x+2).

Nel caso di impresa attiva, verrà considerato l'incremento dell'indicatore tra l'anno a regime e l'anno precedente alla presentazione della domanda, ossia **$[(ROS \text{ anno a regime} - ROS \text{ anno precedente alla domanda}) / ROS \text{ anno precedente alla domanda}]$** .

C.2

Il ROI viene calcolato come rapporto tra il risultato operativo e il totale attivo. Nel caso di impresa inattiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno considerati i sopra citati valori relativi all'anno a regime (202x+2).

Nel caso di impresa attiva, verrà considerato l'incremento dell'indicatore tra l'anno a regime e l'anno precedente alla presentazione della domanda, ossia **$[(ROI \text{ anno a regime} - ROI \text{ anno precedente alla domanda}) / ROI \text{ anno precedente alla domanda}]$** .

C.3

L'EBITDA Margin viene calcolato come rapporto tra il valore dell'EBITDA e fatturato. Nel caso di impresa inattiva, ai fini dell'attribuzione del punteggio, verranno considerati i sopra citati valori relativi all'anno a regime (202x+2).

Nel caso di impresa attiva, verrà considerato l'incremento dell'indicatore tra l'anno a regime e l'anno precedente alla presentazione della domanda, ossia **$[(EBITDA \text{ MARGIN anno a regime} - EBITDA \text{ MARGIN anno precedente alla domanda}) / EBITDA \text{ MARGIN anno precedente alla domanda}]$** .

Quesito n. 72

L'intervento ipotizzato prevede la realizzazione di una nuova struttura ricettiva, mediante l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile attualmente ad uso abitativo, da parte di una società di nuova costituzione in possesso di un codice ATECO incluso tra quelli ammissibili ai sensi dell'Avviso. È intenzione del proponente affidare la gestione operativa della struttura a soggetti terzi professionisti del settore turistico, pur mantenendo in capo alla società beneficiaria la titolarità dell'immobile, delle autorizzazioni amministrative e dell'attività ricettiva. In fase di definizione del modello gestionale, si pone pertanto l'esigenza di comprendere quali siano le forme contrattuali e organizzative di gestione indiretta eventualmente ritenute ammissibili, nel rispetto della disciplina di riferimento e, in particolare, degli obblighi di mantenimento della destinazione d'uso, dell'effettivo esercizio dell'attività ricettiva e della titolarità dell'investimento da parte del beneficiario.

Risposta

No, la gestione dell'attività dovrà essere in capo all'impresa beneficiaria e non a soggetti terzi.

Quesito n. 73

Nel caso in cui venga finanziato un progetto che non può essere completato nella sua interezza (per esempio, impianto fotovoltaico previsto ed inserito in progetto, ma non autorizzato, ovvero acquisto immobile che non si concretizza per mancato accordo con venditore) si può utilizzare il finanziamento delle sole attività rendicontabili o decade l'intero finanziamento?

Risposta

L'Avviso pubblico prevede, all'art. 19, che *“Nel corso dell'attuazione del programma di spesa agevolato il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dello stesso, purché sia adeguatamente motivata e non comporti la modifica dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione.”*

Nel caso descritto nel quesito, come previsto dall'art. 16, comma 2, lettera m), occorrerà richiedere ad IRFIS l'autorizzazione alla modifica, dal momento che la stessa potrebbe alterare una o più delle condizioni sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 13.

Si precisa che, nel caso in cui non si concretizzi l'acquisto dell'immobile, il beneficiario del finanziamento dovrà comunque comprovare la disponibilità dello stesso per il periodo previsto dall'Avviso.

Quesito n. 74

Con riferimento al criterio D2 della griglia di valutazione (*Progetti su immobili che presentano interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 13 o di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 42/2004 o di quelli insistenti nelle aree indicate nel medesimo art. 134*), ai fini del riconoscimento per un immobile della caratteristica di “interesse storico-architettonico o paesaggistico” si chiede di conoscere se può essere considerata sufficiente l'identificazione di tutela ex art. 134 D.lgs. 42/04 fatta, per l'intero Comune, nel piano paesaggistico di Ambito redatto dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali?

Risposta

No, l'identificazione dovrà fare specifico riferimento all'immobile oggetto dell'intervento.

Quesito n. 75

È possibile presentare la domanda per una società inattiva che non presenta il codice ATECO prevalente previsto dall'art. 6 dell'Avviso (ad esempio, con codice ATECO del settore immobiliare)?

Risposta

No, in quanto la società risulta già in possesso di codice ATECO non coerente con quanto previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico. Per la modalità di presentazione della domanda in caso di impresa inattiva, si rimanda alla risposta fornita al quesito 53.

Quesito n. 76

Per effettuare le asseverazioni sui punteggi, il dottore commercialista e revisore dei conti deve essere iscritto all'albo dei revisori nella posizione di “revisore attivo”?

Risposta

L'iscrizione alla sezione inattivi non incide sul suo status di revisore legalmente iscritto, ma è legata alla sua operatività professionale al momento, pertanto il professionista può essere iscritto anche alla predetta sezione.

Quesito n. 77

In riferimento all'art. 7, lett. q) dell'Avviso (*“essere in regola con gli obblighi assicurativi di cui all'art. 1, commi 101–112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive disposizioni attuative”*), si rappresenta

che il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, art. 1, convertito nella L. 27 maggio 2025, n. 78, ha differenziato i termini di adempimento dell'obbligo di copertura catastofale:

Medie imprese: termine 1 ottobre 2025;

Micro e piccole imprese: termine 31 dicembre 2025;

Grandi imprese: termine 31 marzo 2025 (già decorso).

Considerato che la scadenza del bando è fissata al 15 ottobre 2025, si chiede di confermare che per le micro e piccole imprese, il termine legale non è ancora decorso alla data di presentazione della domanda; pertanto non è richiesta la produzione della polizza catastofale in sede di domanda ed è sufficiente un impegno a stipularla e a produrla entro la propria scadenza di legge (31/12/2025) o, in alternativa, in fase di concessione dell'agevolazione.

Inoltre, si chiede come debba essere assolto l'obbligo assicurativo catastofale nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di una persona fisica, che lo concede in locazione alla società richiedente le agevolazioni previste.

Risposta

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 55, ribadendo che l'obbligo assicurativo deve essere assolto alla data di presentazione della domanda, anche nell'ipotesi in cui il proprietario dell'immobile sia persona fisica.

Quesito n. 78

Nel testo dell'avviso pubblico, a pagina 12, si specifica che *"non sono ammesse le spese ascrivibili a beni il cui importo complessivo della relativa fornitura sia inferiore a 1.000,00 euro al netto di IVA"*. Alla luce di tale formulazione, si chiede un chiarimento in merito al significato della locuzione "relativa fornitura": la soglia minima di 1.000 euro si riferisce al singolo bene acquistato oppure al valore complessivo della fattura, anche nel caso in cui quest'ultima contenga più beni?

Risposta

Il valore minimo di 1.000 euro si riferisce al valore del documento rendicontato.

Quesito n. 79

Si richiede se i punteggi ai criteri D.1 e D.2 si sommano oppure si applica comunque la regola del punteggio maggiore. L'avviso prevede che "In caso di diverse tipologie di lavorazioni (es. manutenzione straordinaria e completamento) i punteggi non possono sommarsi tra loro. A tal fine prevale il punteggio maggiore." Pertanto, se le lavorazioni appartengono a tipologie differenti, viene attribuito solo il punteggio più alto.

Vorrei però comprendere come interpretare correttamente il caso in cui, al punto D.1, venga realizzato il *"Recupero e completamento, con possibilità di demolizione e/o ricostruzione anche parziale con possibili ampliamenti senza consumo di suolo, degli immobili esistenti"*, e al punto D.2 il *"Recupero e completamento delle opere edilizie di immobili esistenti destinati a attività turistiche"*. In tale circostanza, trattandosi di interventi che rientrano nella medesima tipologia di lavorazione (recupero e completamento), i relativi punteggi si sommano?

Risposta

I criteri D.1 e D.2 determinano punteggi singoli ma sommabili. Si ribadisce che il criterio D.2 è applicabile solo nel caso in cui l'immobile presenti interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 13 o di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 42/2004, o di quelli insistenti nelle aree indicate nel medesimo art. 134.

Nel caso in esame, i punteggi assegnati sarebbero pari a 14 per il criterio D.1 e 5 per il criterio D.2, per un totale di 19 punti.

Quesito n. 80

Riguardo ai preventivi e/o alle offerte da allegare al Progetto, si chiede se per ogni tipologia di preventivi e/o offerte devono essere presentate tre offerte differenti.

Risposta

Non vi è alcun obbligo di presentare preventivi. L'eventuale presentazione degli stessi inciderà sul calcolo del criterio D.3 – Efficientamento della spesa.

Quesito n. 81

Con riferimento all'art. 7, comma 1, lett. f) dell'Avviso, che impone di essere in possesso di documentazione idonea (ivi compresa Lettera di Credenziali e/o Attestazione Bancaria) rilasciata da istituti bancari, intermediari finanziari o consorzi fidi ex art. 106 TUB, attestante la capacità di copertura finanziaria dell'iniziativa, si chiede se possa ritenersi ammissibile la presentazione di una lettera bancaria intestata non alla società proponente, bensì a una società socia della stessa, titolare dell'85% del capitale sociale, a supporto del progetto di investimento. Può la società proponente dimostrare la capacità finanziaria attraverso un'attestazione bancaria rilasciata a favore della società controllante (socia di maggioranza) o di altri soci che si impegna a sostenere la proponente?

Risposta

L'attestazione bancaria dovrà essere in capo all'impresa richiedente, considerata la capacità economica e finanziaria dell'impresa e/o dei soci della stessa rispetto agli impegni derivanti dalla copertura finanziaria dell'iniziativa, al netto del contributo richiesto e al lordo dell'IVA.

Quesito n. 82

Nella piattaforma di presentazione della domanda viene riportato, nella sezione relativa ai dati di bilancio prospettici, la dicitura 202x (oltre a 202x+1 e 202x+2). Si chiede quale sia l'interpretazione di tali annualità.

Risposta

L'anno 202x rappresenta l'anno di avvio dell'investimento, mentre l'anno 202x+2 rappresenta sempre l'anno a regime (primo esercizio successivo al completamento del programma), che verrà preso a riferimento per il calcolo degli indicatori di bilancio previsti dalla griglia di ordinamento e valutazione.

Quesito n. 83

È ammissibile, all'interno di una proposta progettuale presentata da una struttura alberghiera, un intervento ricadente su un'area in concessione demaniale marittima ad uso esclusivo della struttura, tenuto presente che tutte le concessioni demaniali marittime in Sicilia scadranno il 30/09/2027 (vedasi Circolare 20953 del 03/04/2025)?

Risposta

L'art. 11, comma 3, lett. c) dell'Avviso prevede che le spese possano essere ammissibili alle agevolazioni *“purché il richiedente sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un comprovato titolo di disponibilità della durata residua non inferiore ad 8 anni”*.

Nell'esempio sopra riportato, non è confermata la succitata condizione, pertanto l'investimento relativo all'area demaniale marittima non è ammissibile.

Quesito n. 84

Il Signor Rossi con una Ditta individuale presenta una domanda di agevolazioni per una unità locale; il cognato Sig. Verdi presenta con un'altra Ditta individuale o, in alternativa, con una società srl unipersonale, un'altra domanda di agevolazioni per un'altra unità locale, sempre sul medesimo bando. Gli investimenti sono distinti e separati. Tuttavia, essendo parenti, si chiede se ciò possa costituire presupposto per essere considerata impresa unica, ai fini della concessione del contributo in “de minimis”?

Risposta

Il perimetro dell'impresa unica viene delineato dal Registro Nazionale degli Aiuti, sulla base delle informazioni relative ai collegamenti societari disponibili.

Quesito n. 85

Un grosso gruppo alberghiero con decine di unità locali in tutta Italia intende presentare istanza su una struttura alberghiera in Sicilia. Il Gruppo presenta un bilancio consolidato. Si chiede se ai fini del calcolo degli indici relativi ai Risultati economici attesi nell'anno a regime (art. 13 comma 3 lett. B3 dell'Avviso): ROS, ROI, EBITDA Margin, Tasso di vendita, sia possibile utilizzare i valori riferiti ai dati economici di Bilancio dell'unità locale interessata dal programma di investimenti, o se invece ci si debba riferire al bilancio consolidato. In quest'ultimo caso, i valori di incremento degli indici non rappresenterebbero valori significativi ai fini della valutazione dei "Risultati economici attesi" dell'investimento.

Risposta

Si fa riferimento al bilancio della società che presenterà la richiesta di agevolazioni.

Quesito n. 86

Nello schema di stato patrimoniale, all'attivo, manca l'indicazione della posta delle rimanenze finali di merci e materie. Trattandosi di servizi è comprensibile che non si riporti il magazzino prodotti finiti che, ovviamente, nel caso in esame, non ha ragione di essere valorizzato. Tuttavia, nei settori alberghiero ed extralberghiero, con particolare riferimento alle imprese che erogano anche il servizio bar/ristorazione, appare assolutamente necessario disporre della posta di magazzino che riguarda le merci e le materie sussidiarie. Per quanto sopra, riteniamo che la posta di magazzino debba essere inserita all'attivo dello stato patrimoniale.

Risposta

Le voci di bilancio presenti nel modello di domanda sono già "compattate" per includere più voci in una. Ad esempio, come si può notare, le voci delle immobilizzazioni finanziarie dalla 2 alla 4 (crediti, altri titoli, azioni proprie) sono state compattate nella voce "Altri titoli immobilizzati".

L'eventuale importo relativo alle rimanenze di magazzino potrà essere inserito nella voce dell'attivo relativa ai "Ratei e risconti attivi".

Per quanto ovvio e per quanto sopra rappresentato, tutti i valori di bilancio dovranno essere rappresentati nello schema riportato in domanda, ancorché in assenza della specifica voce di riferimento.

Quesito n. 87

I campi dirigenti, impiegati e operai non accettano l'immissione di valori decimali. Al punto 6, piano di impresa, i campi relativi alla indicazione dei fabbisogni di rr/uu del progetto (dirigenti, impiegati, operai) permettono solamente l'immissione di numeri interi. Si chiede come popolare i suddetti campi.

Risposta

I suddetti campi potranno essere popolati arrotondando per eccesso.

Quesito n. 88

L'IVA sulle opere murarie può essere computata al 10% o, trattandosi di imprese, dovrà sempre essere indicata al 22%?

Risposta

L'IVA sulle opere murarie deve sempre essere riportata al 22%. Qualora il proponente indichi erroneamente l'IVA al 10%, la stessa sarà rettificata in sede di istruttoria e della stessa dovrà venirne garantita adeguata copertura finanziaria.

Nel caso in cui l'impresa operi in regime forfettario, per cui l'IVA rappresenta un costo ammissibile, e commetta l'errore di cui sopra, l'IVA verrà ugualmente rettificata, ma l'importo ammissibile non potrà superare quanto richiesto in sede di presentazione della domanda; in tal caso, la quota di IVA rettificata sarà a carico del soggetto proponente, che ne dovrà garantire adeguata copertura, e non rientrerà nella spesa ammissibile.

Quesito n. 89

Si richiedono chiarimenti in merito all'attribuzione della categoria di spesa per infissi, serramenti, porte e persiane e sanitari (bidet, WC, lavabo, doccia e vasca).

Risposta

Le sopra citate spese rientrano nella categoria delle opere edili di cui all'art. 11, comma 2, lett. c).

Quesito n. 90

Nel caso di impresa costituita e attiva dal 2025, che pertanto non presenta dati di bilancio all'anno precedente alla presentazione della domanda, come verrà considerata tale casistica?

Risposta

L'impresa in questione dovrà dichiarare, in domanda, nel campo "Stato Attività", di essere impresa "Attiva dal 2025".

Ovviamente, data l'assenza di dati di bilancio per l'esercizio precedente alla presentazione della domanda, l'impresa proponente verrà assimilata, nel calcolo del punteggio relativo ai criteri A, C.1, C.2, C.3 della griglia di ordinamento e valutazione, ai valori previsti per le imprese inattive.

Il soggetto proponente verrà indirizzato dalla piattaforma di presentazione della domanda a sottoscrivere e presentare il modello di "asseverazione dati economici imprese inattive".

Quesito n. 91

Secondo i principi contabili dell'OIC 16, è possibile utilizzare il metodo diretto o indiretto, scelta che impatta significativamente sugli indicatori economico-finanziari (ROI e ROS) su cui verranno valutate le domande. Quale metodo utilizzare?

Risposta

Dovrà essere utilizzato il metodo indiretto, pertanto il contributo dovrà essere imputato al conto economico nella voce "*Altri ricavi e proventi*" e altresì iscritto nella voce del passivo "*Ratei e risconti passivi*".

Quesito n. 92

Nel modello di domanda si richiede di indicare l'eventuale presenza di "parti correlate": cosa si intende con tale dicitura?

Risposta

In tale sezione si richiede di indicare se, all'interno dell'impresa che richiede le agevolazioni, vi siano persone fisiche e/o persone giuridiche che possano determinare, direttamente e/o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo e di Irfis FinSicilia S.p.A..

Quesito n. 93

L'art. 11, comma 2, lett. c) dell'Avviso, inerente all'ammissibilità delle spese per "opere edili", prevede che "*Le succitate spese potranno essere riferite anche a beni di proprietà di terzi, purché il richiedente sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un comprovato titolo di disponibilità della durata residua non inferiore ad 8 anni*". Ciò sembrerebbe in contrasto con quanto previsto all'art. 7, comma 1, lett. c) del medesimo Avviso, ove si prevede che "*I soggetti proponenti indicati al precedente articolo 6 devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i seguenti requisiti di ammissibilità: [...] di possedere al momento della presentazione dell'istanza l'unità locale presso il territorio della Regione Siciliana o, alternativamente, di impegnarsi a disporre al momento del primo pagamento dell'aiuto*".

Si richiedono delucidazioni in merito.

Risposta

Si conferma che le spese di cui all'art. 11, comma 2, lett. c) sono ammissibili, qualora riferite anche a beni di proprietà di terzi, purché il richiedente sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un comprovato titolo di disponibilità della durata residua non inferiore ad 8 anni ovvero, in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c), il soggetto richiedente abbia prodotto documentazione dalla quale si evinca l'impegno a disporre dell'unità oggetto dell'investimento al momento del primo pagamento dell'aiuto.

In fase di erogazione delle agevolazioni, le spese per opere edili, ritenute ammissibili in sede di istruttoria, verranno riconosciute solo nel caso in cui venga dimostrato che il soggetto richiedente è in possesso di un comprovato titolo di disponibilità per la durata residua non inferiore a 8 anni.

Quesito 94

Con riferimento **all'utilizzo delle superfici delle aree di sedime esistenti che interessano le pertinenze catastali adiacenti all'immobile**, sempre nel rispetto della cubatura consentita, è possibile che le predette pertinenze catastali adiacenti possano considerarsi superficie di sedime esistente e pertanto utili per la realizzazione di ampliamento anche in linea orizzontale?

Risposta

Verificata l'effettiva rappresentazione catastale e la relativa regolare posizione urbanistica delle pertinenze catastali adiacenti all'immobile oggetto di intervento, si ritiene che le stesse possano rientrare tra le superfici di area di sedime sulle quali realizzare l'ampliamento (anche orizzontale) della struttura ricettiva, nel rispetto dei limiti della cubatura residuale prevista dalle norme vigenti e nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" – DNSH.

A titolo esemplificativo (e non esaustivo), tra le pertinenze di cui sopra si possono elencare tettoie, terrazze, loggiati e porticati a servizio esclusivo dell'immobile.

Quesito 95

Si può presentare una singola richiesta di agevolazione su più immobili destinati a strutture extralberghiere, fisicamente separati ma tra di loro funzionalmente collegati da un'unica gestione?

Risposta

Fermo restando quanto previsto dal GBER - General Block Exemption Regulation (Regolamento generale di esenzione per categoria) – Reg. UE n. 651/2014, dall'art. 4 dell'Avviso pubblico e dalla risposta al quesito n. 50 delle F.A.Q., si ritiene possibile presentare un'unica richiesta esclusivamente in presenza di più immobili che abbiano caratteristiche (in termini di ubicazione, tipologia di intervento, natura, destinazione d'uso, futura identica classificazione ricettiva, etc.), tali da consentire un'univoca attribuzione dei punteggi relativi alla griglia di ordinamento e valutazione, con specifico riguardo ai criteri sub D), E) ed F) e che non facciano riferimento a differenziate categorie ricettive.

In tale ottica, il programma di investimento verrà valutato quale unicum pur nella complessità legata alla diversa articolazione catastale ed autorizzativa (con predisposizione di singoli ed appositi fascicoli documentali per ciascun immobile) nonché con riguardo alle successive dotazioni e medesima classificazione turistico-ricettiva in conformità alla legge regionale 6/2025 del 25.02.2025, così come modificata dalla legge regionale 22/2025 del 12.05.2025 e ai relativi decreti attuativi.

Quesito n. 14 (rettificata)

Con riferimento al bando in oggetto e in particolare al criterio "*B) Rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il valore delle immobilizzazioni materiali in impianti produttivi e/o di erogazione dei servizi, arredi, macchinari, attrezzature e delle immobilizzazioni immateriali (software, piattaforme, brevetti, licenze etc.)*", si chiede se l'interpretazione della esatta formula da utilizzare sia quella dell'esempio di seguito riportato:

Numeratore: Tot. costo investimento ammissibile (comprensivo di tutti capitoli di spesa previsti ammissibili)

DIVISO

Denominatore: Tot. dato dalla somma dei capitoli ammissibili quali (Consulenze specialistiche + Oneri di progettazione + Spese per programmi informatici + Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie)

Risposta

La formula corretta è la seguente:

Numeratore: Tot. costo investimento ammissibile (comprensivo di tutti capitoli di spesa previsti ammissibili)

DIVISO

Denominatore: Somma dei capitoli ammissibili quali Consulenze specialistiche + Spese per programmi informatici + Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature varie.

Vengono escluse dal denominatore le spese indicate all'art. 11, comma 2, lett. c, ossia *“spese per acquisto di suolo aziendale, fabbricati, immobili o di strutture già precedentemente adibite ad attività turistico alberghiere o extralberghiere (nel rispetto delle previsioni del successivo comma 4), demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti, ammodernamenti e ristrutturazione di strutture esistenti, opere di completamento, manutenzione straordinaria e/o consolidamento.”* e lett. b *“spese per oneri di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche, nella misura massima complessiva del 4% rispetto all'investimento ammissibile”*.

Tali spese vengono escluse dal denominatore in quanto, in accordo con la griglia di ordinamento e valutazione, sono direttamente riferite all'immobile.

Quesito n. 38 (rettificato)

Ai fini del calcolo del punteggio di cui al criterio B “Rapporto tra il costo dell'investimento complessivo e il valore delle immobilizzazioni materiali in impianti produttivi e/o di erogazione dei servizi, arredi, macchinari, attrezzature e delle immobilizzazioni immateriali (software, piattaforme, brevetti, licenze, etc.)”, l'impianto fotovoltaico e il solare termico rientrano tra gli investimenti destinati all'immobile? O vengono considerate attrezzature e quindi concorrono ad aumentare la soglia delle immobilizzazioni materiali non destinate all'immobile?

Risposta

L'impianto fotovoltaico e l'impianto solare termico possono rientrare quali impianti specifici o speciali, pertanto rientranti nella categoria di cui all'art. 11, comma 2, lettera e dell'Avviso.

Quesito n. 50 (integrata)

In relazione alla definizione di “unità produttiva” che prevede la possibilità che l'unità stessa sia articolata anche su più sedi funzionalmente collegate, è possibile eseguire interventi su più immobili ricadenti all'interno del territorio comunale?

Risposta

L'art. 4 dell'Avviso definisce l'unità produttiva come *“la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata anche di più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma tra loro funzionalmente collegati al cui interno sarà realizzata la proposta progettuale ed il relativo programma di spesa”*.

Un progetto che preveda investimenti su più immobili è ammissibile solo nel caso in cui rispetti la succitata definizione e nei limiti previsti dal quesito 95.

Quesito n. 57 (integrata)

In merito all'art. 9 punto 4 (DNSH) si richiedono istruzioni in ordine all'eventuale documentazione da rilasciare a corredo della dichiarazione richiesta.

Risposta

Come espressamente previsto dall'art. 9 comma 4 dell'Avviso, l'impresa dovrà trasmettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione. Nel dettaglio occorrerà redigere una relazione dettagliata, da parte di tecnico abilitato, che valuti gli impatti ambientali dell'attività e ne dimostri la conformità ai criteri stabiliti dalla normativa. Questa relazione deve specificare il contesto dell'attività, gli obiettivi di sostenibilità, gli impatti ambientali e, soprattutto, dimostrare che non vi è un danno significativo per nessuno degli obiettivi ambientali.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria, si renda necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di "non arrecare danno significativo", potrà essere attivato l'istituto del "soccorso istruttorio" per richiedere integrazioni documentali sull'argomento.

Quesito n. 68 (rettificata)

Con riferimento alla definizione di "Unità produttiva" riportata nell'Avviso Pubblico (*la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata anche di più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma tra loro funzionalmente collegati al cui interno sarà realizzata la proposta progettuale ed il relativo programma di spesa*) si chiede di conoscere se può essere considerata un'unica unità produttiva una struttura composta da tre immobili ubicati nel medesimo Comune con:

- due immobili all'interno di un residence con piscina, parcheggio e giardino, situata in zona semicollinare;
- un immobile, articolato su più piani, sito nel centro storico.

Si rappresenta che sebbene le strutture siano fisicamente distinte, esse sono funzionalmente collegate, in quanto:

- sono gestite in forma unitaria sotto il medesimo soggetto giuridico e con identica organizzazione amministrativa, tecnica e operativa;
- condividono il medesimo personale per accoglienza, pulizie, manutenzioni e gestione clienti;
- utilizzano sistemi informatici comuni per la gestione delle prenotazioni, delle comunicazioni con gli ospiti, della contabilità e dei servizi post-vendita;
- fanno parte di un'unica strategia commerciale e promozionale, con presenza integrata nei principali canali digitali e ove vi fosse l'eventuale presenza di annunci separati sui portali turistici essa risponderebbe esclusivamente a esigenze di visibilità e profilazione dell'offerta, senza riflettere una separazione gestionale o organizzativa.

Risposta

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 50. Nel caso di cui sopra, gli immobili non presentano identità in termini di ubicazione, tipologia di intervento, natura, destinazione d'uso, etc.
